

Allegato E)

**BOZZA DI CONVENZIONE**

---

**Contratto**

**di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di trasporto a fune per il collegamento del Comune di Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente "GD8 Ronchi-Valbona-Le Cune". CUP C91C24000040003  
CIG \_\_\_\_\_**

---



## INDICE

- Art. 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI
- Art. 2 – OGGETTO
- Art. 3 – DURATA
- Art. 4 – PREZZO
- Art. 5 – RAPPRESENTANTI DELLE PARTI
- Art. 6 – ACCESSO AREA E PROGETTAZIONE
- Art. 7 – OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE – PROVVEDIMENTI – IPOTESI DI RECESSO  
NELLA FASE ANTECEDENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
- Art. 8 – CONSEGNA DELLE AREE- REALIZZAZIONE OPERE
- Art. 9 – SOSPENSIONE
- Art. 10 – MODIFICHE AI LAVORI
- Art. 11 – COLLAUDO
- Art. 12 – CONSEGNA ED INIZIO DELLA FASE DI GESTIONE
- Art. 13 – DIRITTI SULLE AREE E CESSIONI
- Art. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
- Art. 15 – GESTIONE DELLE OPERE
- Art. 16 – SERVIZI: OGGETTO ED EROGAZIONE
- Art. 17 – MODIFICHE E/O VARIANTI DURANTE LA GESTIONE
- Art. 18 – CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 19 – TARIFFE E REVISIONE
- Art. 20 – FORZA MAGGIORE
- Art. 21 – PENALI PER RITARDO IN FASE DI PROGETTAZIONE
- Art. 22 – PENALI PER RITARDO IN FASE DI COSTRUZIONE E IN FASE  
DI GESTIONE
- Art. 23 – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO. RIEQUILIBRIO DEL PIANO  
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Art. 24 – REVISIONE DELLA CONCESSIONE
- Art. 25 – RECESSO
- Art. 26 – EFFICACIA DEL RECESSO
- Art. 27 – GARANZIE E ASSICURAZIONI
- Art. 28 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
- Art. 29 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
- Art. 30 – SUBENTRO – CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE  
DEL CONCESSIONARIO
- Art. 31 – SOCIETA' DI SCOPO
- Art. 32 – APPALTI A TERZI
- Art. 33 – CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 34 – CESSIONE CREDITI
- Art. 35 – RISERVATEZZA
- Art. 36 – VARIE
- Art. 37 – CONTROVERSIE
- Art. 38 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 39 – ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
- Art. 40 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 41 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'
- Art. 42 – NORME ANTICORRUZIONE
- Art. 43 – CLAUSOLA FINALE



## Stipulato tra

Da una parte

**Provincia Autonoma di Trento**, con sede in Trento, piazza Dante 15, Partita IVA: 00337460224, in persona del Presidente, ed in esecuzione della deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ (la “**Provincia**”);

(definito il “**Concedente**”)

e dall'altra parte

....., con sede in .....  
(qui di seguito il “**Concessionario**”);

(di seguito anche “**Parte**”, al singolare, o, congiuntamente, le “**Parti**”)

### **Premesso che:**

- A) la società Leitner S.p.A, in qualità di capogruppo mandataria ha presentato in data 4 maggio 2018 una proposta ex art. 183 comma 15, del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50;
- B) la proposta è stata adeguata in contraddittorio, a seguito delle specifiche richieste presentate dal Concedente in esito alle procedure di cui art. 183 comma 15 del Codice;
- C) nella seduta del 30 luglio 2018 il NAVIP ha valutato positivamente la proposta con prescrizioni;
- D) con delibera di Giunta provinciale n. 1399 del 1 agosto 2018, e a seguito dei pareri dei competenti organi, il Concedente ha valutato positivamente la fattibilità e dichiarato di pubblico interesse la proposta formulata;
- E) con delibera n. 1653 del 25 ottobre 2019 la Giunta Provinciale ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rapporto istruttorio VIA-2019-04- redatto dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali in data 17.10.2019 in ordine alla compatibilità ambientale in relazione alla domanda corredata dai pertinenti elaborati progettuali;
- F) con delibera n. 1336 del 28 luglio 2023 la Giunta provinciale ha dichiarato la permanenza delle condizioni di interesse pubblico e della valutazione di fattibilità;
- G) al fine di aggiudicare la concessione di progettazione, costruzione e gestione dei lavori sopraindicati, con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta una gara ad evidenza pubblica, da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il Progetto di fattibilità;
- H) la disciplina provinciale in materia di partenariato pubblico-privato e di concessioni, in attuazione dell’articolo 28 della l.p. 9 marzo 2016 n. 2, prevede l’applicazione del libro IV del d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- I) in data 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, acquistando efficacia a partire dal 1 luglio 2023;
- J) con verbale di data \_\_\_\_\_ approvato con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ le procedure di cui all’art. 193, commi 3, 6, 7, 8, 9 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (d’ora in poi “Codice dei Contratti Pubblici o “Codice”) si sono concluse con l’aggiudicazione definitiva della concessione a .....
- K) ai sensi degli artt. 174, 175, 177, 192 del Codice, risultano trasferiti al Concessionario, nei sensi indicati nel presente Contratto, il rischio di costruzione, il rischio di domanda, ed il rischio di disponibilità;
- L) l’equilibrio economico-finanziario del Progetto si basa sui presupposti di seguito indicati ed assunti dal Piano Economico Finanziario asseverato, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016 (e oggi ex art. 193 del Codice dei Contratti Pubblici), redatto

dall'aggiudicatario e parte integrante della Proposta, come definitivamente approvato dal Concedente all'atto di aggiudicazione della concessione. In particolare:

- a) la durata, come prevista dalla presente Convenzione;
  - b) l'importo dell'investimento pari a [15.350.433, *oltre ad Iva*];
  - c) l'importo e le modalità di corresponsione del corrispettivo pari a [7.424.251, *oltre ad Iva*];
  - d) gli altri elementi indicati nel Piano Economico – Finanziario, integrano le condizioni determinanti l'equilibrio economico – finanziario, nonché rilevano per l'identificazione e l'esatta collocazione dei rischi;
- M) il Piano Economico – Finanziario - consegnato in formato editabile - prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario del Progetto sulla base di tutti gli elementi di cui alla precedente lettera J) e di quelli richiamati al successivo art. 23, quali presupposti per la corretta allocazione dei rischi, restando, altresì, inteso che ogni eventuale revisione del piano economico finanziario ai sensi dei successivi artt. 23 e 24 dovrà consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto, tenuto conto dei parametri necessari alla realizzazione del Progetto previsti dal Piano Economico-Finanziario;
- N) le Parti intendono pertanto stipulare il presente Contratto al fine di disciplinare termini e condizioni del loro rapporto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di trasporto a fune per il collegamento del Comune di Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente "GD8 Ronchi-Valbona-Le Cune".

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI**

- 1.1 Le premesse e gli allegati, così come gli ulteriori documenti contrattuali sottoscritti dalle Parti, ancorché non materialmente uniti alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (qui di seguito il "Contratto").
- 1.2 Ai fini del presente contratto, tranne ove diversamente specificato, s'intende per:
- a. "*Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario*": la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:
    - (i) con riferimento al parametro DSCR: variazione in diminuzione di almeno [0,10] rispetto al valore minimo rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del presente Contratto;
    - (ii) con riferimento al parametro TIR dell'Azionista: variazione di almeno [30] bps (*basis points*) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto;
  - b. "*autorizzazioni*": tutte le autorizzazioni, i permessi di costruire, i pareri, le licenze, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante di cui all'art. 7 del Contratto – ivi inclusi, a titolo esemplificativo, Autorità competente per i Beni Culturali e Ambientali, Comune di Moena, APSS Trento e Vigili del Fuoco, Autorità di Bacino – necessari per la realizzazione, l'agibilità e la sicurezza delle opere – ivi inclusi, a titolo esemplificativo, permessi di costruire, certificazioni di agibilità, abitabilità, – nonché per la gestione, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;
  - c. "*Codice*": il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
  - d. "*Concedente*": la Provincia Autonoma di Trento;
  - e. "*Concessionario*": il soggetto aggiudicatario della concessione;

- f. “*concessione*”: l'intervento avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di trasporto a fune per il collegamento del Comune di Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente “GD8 Ronchi-Valbona-Le Cune”, attraverso *project financing* ex art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e art. 28 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii.;
- g. “*contributo*”: indica il contributo dovuto dal Concedente in relazione all'opera a titolo di prezzo ai sensi dell'art. 177 del Codice (ex art. 165 del D.lgs. n. 50/2016);
- h. “*coordinatore per la sicurezza*”: il soggetto a cui spettano i compiti, le funzioni e le responsabilità stabiliti dall'art. 92 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dalla disciplina provinciale vigente;
- i. “*cronoprogramma*”: la tabella dei tempi previsti per la redazione del progetto esecutivo, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell'offerta, di cui all'allegato “Progetto di fattibilità” e per la acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni per l'avvio della gestione;
- j. “*decreto/decreti*”: i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsti dal D.Lgs. n.—36/2023, per l'attuazione di varie disposizioni fatta salva la doverosa applicabilità della corrispondente disciplina normativa/amministrativa di derivazione provinciale;
- k. “*Direttore dei lavori*”: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;
- l. “*Direttore dell'esecuzione*”: il soggetto cui sono affidati in fase di gestione i compiti di cui all'art. 115 del Codice, nonché dalla disciplina provinciale vigente;
- m. “*Direttore Tecnico*”: il responsabile dei lavori nominato dal Concessionario ed avente le funzioni di cui agli artt. 5.3 e 5.4;
- n. “*documenti contrattuali*”: la presente convenzione, comprensiva degli allegati sottoscritti dalle Parti;
- o. “*DSCR (Debt Service Cover Ratio)*”: indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei 12 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di 12 mesi;
- p. “*forza maggiore*”: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, la progettazione, la realizzazione ovvero la gestione delle opere;
- q. “*LLCR (Long Life Coverage Ratio)*”: indica, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo, con riferimento a ciascuna data di calcolo;
- r. “*finanziatori*”: i soggetti che finanziano, sulla base di un atto scritto, la realizzazione delle opere;
- s. “*Linee guida*”: le linee guida dell'ANAC e della Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 4 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per l'attuazione di varie disposizioni, ivi comprese le Linee Guida provinciali in materia di PPP, approvate con Delibera della Giunta Provinciale n. 1797 del 06/10/2023 e s.m.;
- t. “*modalità di gestione*”: l'illustrazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, di cui all'allegato ...;
- u. “*opere*”: l'impianto di trasporto a fune per il collegamento del Comune di Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente “GD8 Ronchi-Valbona-Le Cune”, integrato con le aree di pertinenza;

- v. *“piano economico-finanziario”*: l’elaborato (in formato elettronico e cartaceo), contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell’opera per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;
- w. *“progetto di fattibilità”*: il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 5 e ss. d.lgs. n. 50/2016 e della corrispondente disciplina provinciale;
- x. *“progetto esecutivo”*: il progetto che il concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni di cui al progetto di fattibilità ed in conformità alla disciplina del Codice e della disciplina provinciale corrispondente ai sensi dell’art. 28, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
- y. *“Provincia”*: Provincia Autonoma di Trento, il Concedente;
- z. *“Regolamento”*: il decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- aa. *“Responsabile Unico del Progetto”*: il responsabile unico del progetto (RUP) nominato dal Concedente per la realizzazione del Progetto, ai sensi dell’art. 5 *ter* della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
- bb. *“Responsabile dei servizi”*: il soggetto che rappresenta il Concessionario in tutti i rapporti contrattuali con il Concedente in relazione alla gestione dei Servizi nonché alle attività propedeutiche e preparatorie connesse o finalizzate alla gestione dei Servizi ed avente le funzioni di cui all’art. 5.5;
- cc. *“Servizi”*: per servizi si intendono quelli esplicitati all’art. 16 del Contratto;
- dd. *“TIR degli Azionisti”*: indica il tasso interno di rendimento dell’Equity, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti, ivi compresi quelli relativi al prestito soci, considerando anche gli oneri fiscali;
- ee. *“TIR di Progetto”*: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali;
- ff. *“Valore Attuale Netto” (VAN) degli azionisti*: indica, in termini monetari, il valore complessivo dell’insieme dei flussi di cassa disponibili all’investitore privato, attualizzati al rendimento atteso dei fondi propri, nell’arco temporale della concessione;
- gg. *“Valore Attuale Netto (VAN) di progetto”*: rappresenta la somma algebrica attualizzata dei flussi di cassa operativi, in entrata ed in uscita, generati dal progetto, nell’arco temporale della Concessione;
- hh. *“Varianti”*: le varianti di cui agli artt. 10 e 17 del Contratto.

## **Art. 2 – OGGETTO**

- 2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la concessione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 174 e 177 del Codice dei Contratti Pubblici, da parte della Provincia di Trento della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di trasporto a fune per il collegamento del Comune di Moena con la stazione intermedia dell’impianto esistente “GD8 Ronchi-Valbona-Le Cune”, incluse le opere civili ed impiantistiche accessorie, le opere strutturalmente e direttamente collegate, nonché la loro gestione funzionale ed economica, alle condizioni previste dalla disciplina vigente e dal presente Contratto. L’intervento si articola nelle opere come di seguito specificate.
- 2.2. Opere: impianto di trasporto a fune per il collegamento del Comune di Moena con la stazione intermedia dell’impianto esistente “GD8 Ronchi-Valbona-Le Cune”, nonché le altre opere ivi compresi spazi con destinazioni commerciali complementari

- realizzati nei volumi strettamente collegati all'impianto (come da planimetria Progetto di fattibilità – Tav. xxx allegata).
- 2.3 La Provincia affida al Concessionario, nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto:
- a) la redazione del Progetto Esecutivo in conformità al Progetto di fattibilità, così come approvato all'esito delle determinazioni di cui all'art. 193 del Codice;
  - b) la realizzazione delle opere così come risultanti dal Progetto Esecutivo;
  - c) la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate, nel rispetto degli standard dei servizi indicati negli allegati, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della concessione, così come indicate negli allegati .....
- d) lo svolgimento del servizio di trasporto a mezzo di impianto a fune.
- 2.4 In forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) dell'Allegato I.1 e 177 del Codice dei Contratti Pubblici (ex art 165 del D.lgs. n. 50/2016), al Concessionario spetta il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. A tal fine il Concessionario avrà il diritto di gestire le opere e fornire i servizi ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente Contratto.
- 2.5 L'ammontare complessivo dell'opera è pari a € ..... oltre IVA pari a....., di cui €....., oltre IVA pari a € .....per opere civili, comprensive di oneri per la sicurezza per € ....., comprensive dei costi di progettazione, di direzione lavori, oneri e spese per attività tecnico amministrative connesse all'attività di progettazione (verifiche progetti, collaudi), spese per occupazione e espropri, rimborso eventuali attività uffici provinciali, come da quadro economico allegato al Progetto di fattibilità e Piano economico-finanziario. L'ammontare complessivo dell'opera comprende altresì l'importo di € ..... per spese di cui all'art. 193, comma 1, terzo periodo del Codice, sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, come da prospetto riepilogativo allegato al PEF.
- 2.6 Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Contratto, il Concessionario assicura il finanziamento:
- degli oneri relativi alla progettazione, ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio;
  - di tutti i servizi, le opere, espropri, occupazioni, gli interventi, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse per tutta la durata della concessione.

### **Art. 3 – DURATA**

- 3.1 Il presente Contratto vincola le Parti dalla sua sottoscrizione. Il termine della concessione avrà durata di 25 anni dalla sottoscrizione.
- 3.2 I tempi per la progettazione, le relative approvazioni ed autorizzazioni e per la costruzione sono indicati nel cronoprogramma.
- 3.3 Il tempo per l'esercizio della gestione è pari a .....

### **Art. 4 –PREZZO**

- 4.1 Il prezzo in favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati, ed in particolare, nella prestazione dei Servizi di cui agli artt. 15 e 16 unitamente al contributo di cui all'art. 18.
- 4.2 Al fine di dare contezza del valore delle opere e ai fini della liquidazione del Contributo verrà redatta la contabilità lavori in base alla disciplina vigente sulla contabilità dei lavori pubblici.

#### **Art. 5 – RAPPRESENTANTI DELLE PARTI**

- 5.1 Il Concedente procede alla nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 5 *ter* della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e degli artt. 6 e ss. della L.P. 30 novembre 1992, n. 23. Eventuali sostituzioni del Responsabile Unico del Progetto verranno comunicate per iscritto dal Concedente al Concessionario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.
- 5.1.1 Il Responsabile Unico del Progetto provvederà a svolgere le funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei lavori ai sensi della disciplina provinciale e dell'art. 15 del Codice, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali, nonché le funzioni di vigilanza e controllo necessarie per assicurare il rispetto delle modalità di gestione e degli standard qualitativi dei servizi. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalla disciplina vigente. Il Responsabile Unico del Progetto orienterà la predetta attività anche al fine del controllo sul mantenimento in capo al Concessionario dei rischi al medesimo trasferiti in forza del presente Contratto.
- 5.1.2 Il Responsabile Unico del Progetto provvederà a svolgere le funzioni di vigilanza e controllo sull'intero operato del Concessionario, anche a mezzo di propri delegati.
- 5.1.3 Il Concessionario è tenuto a consentire, previo congruo preavviso scritto da parte del Responsabile Unico del Progetto, l'effettuazione di visite e ispezioni a ciò dirette, nonché a fornire ogni documentazione attinente all'oggetto della presente concessione.
- 5.2 Ai fini del presente Contratto, il Responsabile Unico del Progetto sarà a tutti gli effetti il rappresentante del Concedente per l'esecuzione del presente Contratto, anche per tutta la durata della gestione dei Servizi da parte del Concessionario. In detta fase il Responsabile Unico del Progetto verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali. A tal fine le Parti riconoscono espressamente che qualsiasi comunicazione da parte del Concessionario al Concedente e viceversa dovrà essere fatta pervenire al (o rinviata dal) Responsabile Unico del Progetto.
- 5.3 Nei limiti di seguito indicati – e comunque fatta salva la diversa disciplina normativa cogente -, la rappresentanza del Concessionario per la realizzazione delle opere è conferita al Direttore Tecnico sino al decorso dei termini entro cui il Collaudo diverrà definitivo. Compete al Direttore Tecnico, che a tutti gli effetti è il delegato del Concessionario – giusta pertinente delega - di controllare che l'esecuzione delle opere avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e nei tempi previsti.

- 5.4 In particolare competono al Direttore Tecnico la rappresentanza del Concessionario nel corso della redazione del Progetto Esecutivo, l'assistenza al Concedente nell'ottenimento delle Autorizzazioni, nonché:
- a) la rappresentanza del Concessionario per la realizzazione delle opere;
  - b) la sottoscrizione del Verbale di Consegna e di ultimazione lavori, eventuali richieste di sospensione dell'esecuzione delle opere e quanto altro attenga alla conduzione delle attività di Cantiere;
  - c) il coordinamento per conto del Concessionario delle attività di Collaudo di cui al successivo articolo 11;
  - d) convenire eventuali Varianti di cui all'art. 10 che segue.
- 5.5 Fermo restando quanto previsto dall'art. 5.3, durante il periodo di gestione dei servizi, che inizia al momento della consegna delle opere a mente dell'art. 12, al Responsabile dei Servizi, che è a tutti gli effetti il delegato del Concessionario per la gestione di Servizi nel rispetto delle previsioni del presente Contratto, compete la rappresentanza del Concessionario per l'esecuzione dei Servizi ed Attività oggetto del presente Contratto.
- 5.6 Il Direttore Tecnico e il Responsabile dei Servizi possono essere sostituiti dal Concessionario in ogni momento a condizione che tale sostituzione sia comunicata al Responsabile Unico del Progetto unitamente alla nomina dei sostituti.
- 5.7 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Direttore Tecnico e il Responsabile dei Servizi potranno essere affiancati da collaboratori e/o professionisti.
- 5.8 Il direttore lavori, a spese del Concessionario, sarà nominato dal Concedente e svolgerà le funzioni in ossequio alla disciplina vigente.
- 5.9 Il coordinamento per la salute e sicurezza dei lavoratori, a spese del concessionario, sarà effettuato in osservanza della disciplina vigente. Il Concedente provvede alla nomina del coordinatore per la sicurezza, durante la realizzazione dei lavori. Al Coordinatore per la sicurezza dovranno essere garantite, da parte del Concessionario, l'autonomia e le risorse necessarie per lo svolgimento del proprio incarico.

#### **Art. 6 – ACCESSO AREA E PROGETTAZIONE**

- 6.1 Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente Contratto, il Concessionario redigerà l'elenco delle aree che risulteranno necessarie per redigere il progetto esecutivo, nonché fornirà l'elenco dei dati identificativi del personale che sarà autorizzato ad accedere alle aree.
- Entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della richiesta, il Concedente procurerà al Concessionario i titoli idonei ad accedere alle aree di sedime, limitatamente allo scopo e per il tempo necessario a consentire l'accesso da parte del Concessionario all'area e lo svolgimento di saggi, prove e verifiche funzionali alla redazione del progetto esecutivo e propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori, ai sensi della disciplina provinciale vigente in materia di espropri. In caso di ritardo, superiore a 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, il Concessionario avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto e troverà applicazione il seguente art. 25.6.
- Il Concessionario provvederà alla notifica degli atti autorizzativi osservando la disciplina vigente.
- 6.2 Entro e non oltre [75] giorni dalla consegna delle aree di cui all'art. 6.1, il

Concessionario dovrà fare avere al Concedente in formato cartaceo e su supporto elettronico non modificabile, in un formato tra quelli più diffusi in commercio, il Progetto Esecutivo. Al fine di consentire il più rapido ottenimento delle Autorizzazioni e Approvazioni, fermo restando il termine finale per la consegna della Progettazione Esecutiva, il Concessionario si farà parte diligente per tempo al fine di coinvolgere le Pubbliche Amministrazioni ed enti gestori dei sottoservizi, da cui sia necessario ottenere il consenso per l'approvazione del Progetto Esecutivo fornendo loro tutte le bozze utili per ottenere i relativi pareri preliminari ove necessario. I termini per la redazione del progetto esecutivo restano sospesi, unitamente al termine della concessione per tutto il tempo occorrente per procedere alla bonifica da ordigni bellici, ove necessario.

- 6.3 Il Concessionario avvierà la procedura di validazione del progetto ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell'art. 42, comma 4 del Codice ed il Concedente, ai fini della successiva approvazione del progetto così come prevista dall'art. 45 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 convocherà la prevista conferenza dei servizi.
- 6.4 Il Concedente si adopererà affinché le pubbliche amministrazioni partecipanti formulino osservazioni e/o prescrizioni fondate unicamente sulla non conformità del Progetto Esecutivo alle leggi ed ai regolamenti applicabili ovvero al Progetto di fattibilità ovvero alle condizioni eventualmente espresse in sede di conferenza di servizi sul progetto di fattibilità per ottenere, sul progetto esecutivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente ed in particolare che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità formulino prescrizioni circoscritte all'interesse da ciascuna tutelato, e conformi alle condizioni ed agli elementi già espressi in sede di conferenza di servizi sul progetto di fattibilità per ottenere gli atti di consenso in sede di presentazione del progetto esecutivo. Il Concessionario dovrà quindi provvedere in conformità, facendo pervenire al Concedente, per la sua approvazione finale, nel termine massimo fissato dal Responsabile Unico del Progetto o dalla conferenza dei servizi, il Progetto Esecutivo, debitamente modificato secondo le prescrizioni della conferenza dei servizi. Il Concedente si adopererà per far sì che il processo di approvazione del Progetto Esecutivo, anche ai fini del rilascio, in sede di conferenza dei servizi, delle Autorizzazioni di cui al successivo art. 7, sia in ogni caso completato con la definitiva approvazione entro e non oltre 120 giorni dalla data di consegna del Progetto Esecutivo al Concedente da parte del Concessionario.
- 6.5 Nel caso in cui entro il predetto termine non intervenga l'approvazione del progetto ovvero la formulazione di osservazioni/prescrizioni, troverà applicazione l'art. 25 che segue.
- 6.6 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6.4, le parti si danno atto che gli eventuali maggiori oneri di progettazione sostenuti in conseguenza del recepimento di richieste di modifica del Progetto formulate in sede di conferenza di servizi, su richiesta delle Amministrazioni coinvolte, costituiscono costi sopravvenuti idonei ad incidere sull'equilibrio economico finanziario. Qualora le modifiche al Progetto di cui al precedente periodo del presente articolo 6.6 comportino una variazione dei costi di costruzione ovvero una riduzione dei ricavi derivanti dalle attività che verranno gestite dal Concessionario, tale da determinare una modifica dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, troverà applicazione l'art. 24 che segue.

**Art. 7 – OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE – PROVVEDIMENTI – IPOTESI DI RECESSO  
NELLA FASE ANTECEDENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE**

- 7.1 Il Concedente si adopererà al meglio delle proprie possibilità per far sì che tutti gli organi amministrativi che saranno coinvolti nei procedimenti provvedano, con le modalità e nei termini ivi previsti o richiamati, al rilascio di tutte le necessarie Autorizzazioni/Concessioni e Approvazioni ai fini della realizzazione del Progetto.
- 7.2 Il Concessionario si obbliga a porre in essere le attività necessarie per acquisire tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie, diverse da quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto ai sensi del precedente articolo 6.
- 7.2bis Il Concedente è obbligato a cooperare con il Concessionario per l'ottenimento di tutte le predette Autorizzazioni e Approvazioni comunque ritenute idonee dalle Parti al fine del più veloce completamento della procedura, fornendo tutto il supporto ed ausilio, anche tecnico, necessario, a proprie spese e cura.
- 7.3 Il Concedente si impegna ad espletare tempestivamente e con la migliore diligenza tutti gli atti, le attività, le formalità, le procedure di carattere tecnico ed amministrativo necessarie ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni/Concessioni e Approvazioni.
- 7.4 Resta comunque inteso che, vista la natura di opera pubblica dell'impianto, non sono dovuti oneri e costi di urbanizzazione e costruzione.

#### **Art. 8 – CONSEGNA DELLE AREE - REALIZZAZIONE OPERE**

- 8.1 Fermo restando che al termine della concessione il concedente dovrà disporre della piena proprietà degli impianti e delle aree sui quali i primi insistono, ai fini della realizzazione delle opere, il Concessionario potrà procedere all'acquisizione dei diritti sulle aree mediante accordi di diritto privato.
- 8.2 Il Concessionario presenta la domanda unitamente alla documentazione di esproprio prevista dal comma 1, art. 4 della L.P. n. 6/93. Decorso i termini, previsti dall'art. 4 della L.P. n. 6/93 per il deposito da parte del Concessionario della documentazione presso il Comune, il Concedente entro 90 giorni emetterà l'autorizzazione all'esecuzione dell'espropriazione. Il Concedente entro 30 giorni dall'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte del Concessionario delle indennità, emetterà il decreto di esproprio. Nei successivi 30 giorni, il Concedente provvederà ad intavolare i beni espropriati.
- 8.3 Una volta costituiti tutti i diritti sulle aree necessarie e il diritto di superficie in favore del Concessionario per la realizzazione dell'impianto (costituzioni volontarie o coattive), si procederà alla formale consegna delle aree.
- 8.4 Alla consegna sarà redatto processo verbale da firmarsi in contraddittorio dal RUP e dal Concessionario. Il Concessionario si obbliga a realizzare e completare le opere in un periodo di [222] giorni, come specificato nel crono-programma, allegato al progetto di fattibilità, decorrenti dalla consegna delle aree di cui al comma precedente, salvo eventuali proroghe/differimenti ai sensi del presente Contratto.
- 8.5 I lavori sono effettuati in coerenza con quanto definito nei documenti contrattuali e del Progetto esecutivo approvato, con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, nel rispetto della disciplina vigente.
- 8.6 Il personale impiegato per l'esecuzione delle opere dovrà essere di provata capacità ed in numero adeguato agli obblighi assunti con il presente Contratto e dovrà essere dotato di idoneo contrassegno identificativo.
- 8.7 Il Concessionario – unitamente alle imprese ad esso collegate o controllate e chiunque esegua i lavori o i servizi - si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le disposizioni riguardanti le modifiche e le integrazioni delle norme sul collocamento, il regolamento generale di igiene del lavoro, le norme per

la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o malattie professionali, le previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e altre malattie professionali, la tutela dei lavoratori negli appalti con particolare riferimento al d.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della concessione per la tutela dei lavoratori. E' parimenti tenuto al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

- 8.8 Durante l'esecuzione delle opere l'esecutore dei lavori potrà a propria cura e spese allacciarsi alle reti di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica, nei limiti delle potenze di rete disponibili, essendo inteso che i costi per tali utenze e per gli eventuali potenziamenti delle stesse rimarranno a carico del Concessionario. Il Concedente, per quanto di competenza, si impegna ad agevolare l'esercizio di detta facoltà. Il Concessionario non può in ogni caso eccipere errori ed omissioni nella stima degli oneri derivanti dal procedimento ablatorio, ivi inclusi gli indennizzi, qualora, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non abbia rilevato tali errori od omissioni segnalandoli per iscritto al Concedente.

#### **Art. 9 – SOSPENSIONE**

- 9.1 Il Concedente si riserva in qualunque momento l'insindacabile facoltà di sospendere totalmente o parzialmente i lavori per ragioni di pubblico interesse.
- 9.2 Nell'eventualità di cui al precedente art. 9.1 nonché ove altrove richiamato nel presente Contratto:
- a) qualora la durata delle sospensioni, anche non consecutive, non ecceda complessivamente 60 (sessanta) giorni, il termine di completamento delle opere si intenderà automaticamente differito – unitamente al termine della concessione – di un numero di giorni equivalente a quello della durata della o delle sospensioni stesse;
  - b) nell'ipotesi in cui la durata complessiva della o delle sospensioni ecceda 60 (sessanta) giorni, ferma restando l'automatica proroga dei termini di completamento delle opere – unitamente al termine della concessione – per un numero di giorni equivalente a quello di durata della sospensione, i maggiori oneri conseguenti alla sospensione saranno considerati costi sopravvenuti idonei ad incidere sull'equilibrio economico finanziario con conseguente applicazione dell'art. 24 che segue.
- 9.3 Al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente art. 9.1, non saranno possibili e/o consentite ulteriori sospensioni, ferma restando esclusivamente la sola ipotesi di forza maggiore di cui al successivo art. 20.

#### **Art. 10 – MODIFICHE AI LAVORI**

- 10.1 Fermo restando quanto previsto dall'art.189 del Codice, ciascuna delle Parti avrà facoltà, in qualunque momento in cui durante l'esecuzione delle opere si ravvisasse la necessità di una qualunque modifica quantitativa e/o qualitativa al Progetto Esecutivo, di darne comunicazione scritta all'altra Parte, nella persona del Direttore Tecnico (se la comunicazione è inviata al Concessionario) o del Responsabile Unico del Progetto (se la comunicazione è inviata al Concedente), con contestuale trascrizione nel Giornale dei Lavori anche ai fini della verifica delle cause che hanno determinato la necessità delle modifiche. Entro 45 (quarantacinque) giorni da tale

comunicazione o (se la comunicazione è inviata dal Concessionario) contestualmente alla stessa, il Concessionario dovrà altresì indicare gli interventi ritenuti necessari, con l'indicazione della relativa quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi a tali interventi e dei relativi eventuali maggiori costi (ivi compresi quelli di progettazione), restando inteso che il Responsabile Unico del Progetto dovrà esaminare le valutazioni tecniche proposte dal Concessionario e far pervenire a quest'ultimo le proprie determinazioni con comunicazione scritta nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Entro i successivi 30 giorni il Concessionario provvederà a redigere, sulla base delle indicazioni del Responsabile Unico del Progetto, la Perizia di Variante, che dovrà essere approvata dal competente organo del Concedente entro i successivi 30 giorni. Non saranno ammesse le modifiche che alterino la natura generale della Concessione ovvero che non rientrino tra le ipotesi previste dalla disciplina vigente.

- 10.2 Sono sempre ammesse nel limite del 10% (dieci per cento) del valore originario delle opere, le varianti proposte dal Concessionario finalizzate al miglioramento delle opere e alla loro funzionalità ed i relativi costi siano interamente a carico del Concessionario. Tali varianti non determinano in favore del Concessionario alcun compenso né il diritto alla revisione di cui all'art. 24 del presente contratto, ma unicamente un differimento pari al periodo aggiuntivo necessario per progettare, approvare ed eseguire la modifica, così come determinato ai sensi del comma successivo.
- 10.3 Nelle ipotesi contemplate dall'art. 10.1, gli oneri economici ed i tempi di esecuzione di tali varianti saranno definiti in contraddittorio fra le parti su iniziativa del Concessionario che dovrà a tal fine inserire nella perizia di variante una propria stima dei costi della variante e dei tempi di esecuzione da sottoporre al Concedente. La stima dei costi avverrà applicando la disciplina provinciale vigente. Parimenti si procederà, limitatamente alla determinazione dei tempi di esecuzione con riferimento alle ipotesi contemplate all'art. 10.2.
- 10.4 Fermo restando che l'onere economico per le modifiche di cui all'art. 10.1 non deve essere a carico del Concessionario qualora tali modifiche siano proposte dal Concedente, nel caso il Concedente potrà scegliere se liquidare al Concessionario una somma, a titolo di prezzo, per le modifiche apportate ovvero avviare la procedura di cui agli artt. 23 e 24 del presente Contratto. L'importo di riferimento risulterà dalla contabilità adeguata all'atto di approvazione della modifica.
- 10.5 Qualora, in forza di modifiche del quadro normativo vigente o di provvedimenti amministrativi cogenti, risulti necessario apportare modifiche ai lavori, le parti procederanno ad approvare le occorrenti variazioni con le modalità di cui all'art. 10.1. In tali casi si applica l'art. 10.4.
- 10.6 Fermo restando quanto previsto dall'art. 189 del Codice, resta esclusa la facoltà del Concedente di affidare a soggetti diversi dal Concessionario o comunque avvalersi di terzi per l'esecuzione di modifiche/varianti di qualsiasi genere.
- 10.7 Nei casi di mancato rispetto dei termini da parte del Concedente per l'adozione degli atti di cui all'art. 10.1, troverà applicazione l'articolo 9.2.
- 10.8 Nelle ipotesi di modifiche/Varianti a causa di errori o di omissioni del progetto è obbligo del Concessionario provvedere alle modifiche/varianti ed a suo esclusivo carico sono posti tutti gli oneri per la progettazione e l'esecuzione delle stesse.

## **Art 11 – COLLAUDO**

- 11.1 Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere e degli impianti avviene secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

- 11.2 La commissione di collaudo, nominata dal Concedente, deve completare le operazioni, ai fini dell'emissione del certificato di collaudo, entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
- 11.3 Le spese di collaudo sono a carico del Concessionario.

### **Art. 12 – CONSEGNA ED INIZIO DELLA FASE DI GESTIONE**

- 12.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.2, l'impianto di cui al presente Contratto si intende consegnato al Concessionario al momento dell'accettazione del certificato di collaudo provvisorio.
- 12.2 A fini dell'immediato inizio della gestione è in facoltà del Concessionario richiedere la relativa autorizzazione, con le modalità previste dalla disciplina vigente per la presa in consegna anticipata. A tal fine, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Concessionario, la Commissione di collaudo verifica l'esistenza delle condizioni sopra specificate ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi del Concedente e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Progetto, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. Entro 10 giorni dal predetto verbale il Responsabile Unico del Progetto procede alla redazione del verbale in contraddittorio con il Concessionario.
- 12.3 L'ottenimento di tutti i permessi e/o certificati connessi all'utilizzo delle opere consegnate (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, eventuali certificazioni di agibilità, vigili del fuoco ed ASL), saranno a cura, onere e rischio del Concessionario, fermo restando che il Concedente è tenuto a fornire la più ampia collaborazione laddove richiesto dal Concessionario, anche attivandosi tempestivamente in tal senso con le competenti Amministrazioni a propria cura e spese.

### **Art. 13 – DIRITTI SULLE AREE E CESSIONI**

- 13.1 Al fine di consentire la realizzazione dell'impianto e la connessa gestione, il Concedente si impegna a procurare al Concessionario i diritti sulle aree così come individuate nell'allegato progetto di fattibilità, e nella successiva documentazione che sarà redatta a cura del Concessionario ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 6/1993, fermo restando quanto previsto dall'art. 8.
- 13.2 Il Concedente si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., all'intavolazione dei diritti sulle aree, ivi compresi i diritti di superficie nei tempi previsti dall'art. 8.
- 13.3 Le Parti convengono che, in conformità al disposto dell'art. 952, primo e secondo comma, del codice civile, la costituzione degli eventuali diritti di superficie determina ai sensi dell'art. 952 comma 1 c.c. il diritto di realizzare e mantenere la costruzione delle opere descritte nel progetto ed individuate nell'allegato progetto di fattibilità e comunque risultanti all'esito dell'approvazione del progetto esecutivo. Pertanto il Concessionario rimarrà proprietario, per tutta la durata di cui all'articolo 3, delle predette opere restando esclusa ogni ipotesi di accessione in favore del Concedente in seguito all'ultimazione dell'opera.
- 13.4 Il Concessionario ha facoltà di costituire ipoteca sul predetto diritto di superficie, di accendere ipoteca sugli immobili da realizzare e realizzati, di cedere in tutto o in parte il diritto di superficie, di trasferire la proprietà superficiale delle costruzioni, di stipulare contratti, di affidare in gestione a terzi attività, nonché gli immobili realizzati

- e le relative strutture, nel rispetto della funzionalità dell'opera, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 8.1 e dall'art. 25. Il Concessionario ha in particolare il diritto di sfruttare a fini di promozione e di pubblicità le opere di cui all'art. 2, nei limiti della disciplina vigente, anche attraverso l'applicazione di cartelli pubblicitari, anche luminosi.
- 13.5 Il Concessionario, qualora ritenuto utile ai fini della gestione economica delle "opere" può cedere a terzi il godimento delle opere diverse dall'Impianto nel rispetto del limite di durata di cui all'articolo 3. Non sono considerati terzi i soci della società di scopo. In caso di estinzione anticipata detti rapporti si trasferiranno in capo al Concedente. Al termine della concessione (sia se anticipata sia se a scadenza) il concessionario restituirà le aree libere da oneri e/o pesi, salvo quanto previsto nel terzo periodo del presente comma.
- 13.6 La Provincia garantisce la piena ed assoluta titolarità dei diritti ceduti e s'impegna nei confronti del Concessionario a consegnargli, all'atto della costituzione del diritto di superficie e per tutta la durata della concessione dei diritti di superficie, le predette aree, libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudiziali, evizioni, prelazioni a favore di terzi, oneri reali e fiscali, o comunque vincoli che ne pregiudichino l'utilizzo ai fini della concessione.
- 13.7 Ai sensi dell'art. 953 c.c. la costituzione del diritto di superficie è fatta per un periodo corrispondente alla durata della concessione, al cui scadere il diritto di superficie si estingue e il Concedente diventa proprietario delle costruzioni che verranno acquisite senza indennizzo.
- 13.8 Si applica l'art. 954 c.c.
- 13.9 Le Parti si danno atto che i costi e gli oneri per il perfezionamento del diritto di superficie in favore del Concessionario e la sua trascrizione ai sensi del presente articolo, ivi comprese le imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno sostenute dal Concessionario.
- 13.10 Per quanto non previsto nella presente Convenzione per le tasse e imposte connesse alle rispettive titolarità dei diritti reali si applicheranno le norme fiscali vigenti.

#### **Art. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

- 14.1 Fermo restando quanto espressamente previsto dal presente Contratto, il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente i flussi informativi, relativi all'andamento dei lavori e della gestione, utili per consentire a quest'ultimo lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sui rischi trasferiti sul Concessionario. A tali fini, il Concessionario redigerà un apposito resoconto, a cadenza trimestrale durante la fase di realizzazione delle opere, e a cadenza annuale nella fase di gestione delle opere.
- In particolare, il monitoraggio si realizzerà con le seguenti modalità:
- in relazione agli interventi da realizzare, il Concedente, mediante il Direttore Lavori verificherà il rispetto di quanto previsto a livello progettuale e nel cronoprogramma delle opere;
  - in relazione alle manutenzioni, mediante controlli annuali, concordati con il Concessionario, volti a verificare lo stato di attuazione di quanto previsto nel programma delle manutenzioni.
- In fase di gestione il Concessionario fornisce entro il 31 maggio di ogni anno un resoconto economico gestionale che illustri:
- a) gli eventi, ove mai verificatisi, riconducibili alla matrice dei rischi, con l'indicazione delle loro conseguenze e delle relative misure adottate;
  - b) l'andamento del Servizio e le eventuali problematiche sorte nel corso del suo svolgimento;

- c) il numero di accessi all'impianto, con relativi dati di fatturato;
- d) in riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno oggetto di rendicontazione:
  - i.) il prezzo annuo €/KWh dell'energia elettrica così come risultante dal PEF;
  - ii.) i consumi in KWh così come risultanti dal PEF;
  - iii.) il prodotto tra i valori di cui ai sub. i.) e ii.) al fine di determinare il costo dell'energia elettrica da PEF;
  - iv.) lo scostamento tra costo dell'energia elettrica da PEF (pari al sub. iii.) ed il costo dell'energia elettrica di riferimento per l'attuazione dell'art. 23.4.k. che andrà determinato tenendo invariato il valore del sub ii.), ma sostituendo al valore del sub. i.) il costo dell'energia elettrica di cui al Parametro di riferimento.

Il Concessionario consegnerà, altresì, annualmente il bilancio approvato.

Il Concessionario consegna al Concedente il contratto di finanziamento e tutti i documenti allegati se stipulato, ovvero si impegna a consegnarlo, in seguito, entro 15 gg dalla relativa stipula.

La mancata trasmissione di quanto sopra nei termini stabiliti comporterà una penale pari ad Euro [100] per ogni giorno di ritardo.

Resta fermo che il Concedente, anche tramite il Direttore dell'esecuzione, effettuerà ispezioni periodiche per verificare il livello di qualità del Servizio reso ed il rispetto di quanto contenuto nell'elaborato caratteristiche di gestione del servizio, anche in funzione dell'applicazione di eventuali penali.

- 14.2 Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione.
- 14.3 Il Concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, ausiliari, appaltatori, fornitori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione.
- 14.4 La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.
- 14.5 Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.
- 14.6 Dal momento della consegna di cui al precedente art. 12, il Concessionario assumerà gli obblighi di custodia delle opere in funzione dell'obbligo di restituzione di cui all'art. 33.
- 14.7 Il Concessionario, per tutto il periodo di durata della concessione, resta esclusivamente responsabile per danni a terzi derivanti e/o conseguenti alle attività di gestione delle opere e di erogazione dei servizi.
- 14.8 Il Concessionario dichiara di:
  - a) aver valutato e condiviso il progetto di fattibilità approvato dal Concedente ed i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'esecuzione e la gestione dell'opera, i vizi di progettazione, qualora pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;
  - b) aver verificato e ritenuto congruo ed eseguibile la relazione metodologica e la stima degli asservimenti prevista nello studio di fattibilità.

## **Art. 15 – GESTIONE DELLE OPERE**

- 15.1 La gestione delle opere e dei servizi oggetto della presente convenzione decorre dalla consegna delle opere così come previsto dall'art. 12.
- 15.2 Il diritto alla gestione costituisce corrispettivo (prezzo) per lo svolgimento delle prestazioni richieste alla Concessionaria con la presente convenzione.
- 15.3 Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 16, il diritto di gestione concerne tutte le opere realizzate.
- 15.4 Tale diritto consiste nella possibilità di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto le predette opere, mediante gestione diretta e percezione di tariffe e/o corrispettivi, ovvero mediante le modalità contrattuali che saranno ritenute più opportune dal Concessionario per la gestione delle opere, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente e in conformità all'offerta.
- 15.5 Il Concessionario potrà affidare le attività strumentali all'esecuzione della Concessione a terzi, purché in possesso dei requisiti di legge necessari per l'esercizio delle specifiche attività affidate. Il Concedente resta estraneo a tutti rapporti del Concessionario con i suoi affidatari, subgestori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
- 15.6 Fatte salve le modalità di utilizzo di servizi con eventuali tariffe imposte, predeterminate e/o agevolate, concordate, limitatamente ad alcune categorie di utenti, prezzi o canoni per l'accesso agli altri servizi offerti dalla struttura e per le modalità di utilizzo e gestione delle opere, saranno liberamente determinati dal Concessionario e potranno essere adeguate dal Concessionario nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.
- 15.7 Il Concedente si impegna, previa verifica dei requisiti ai sensi delle leggi vigenti, a concedere ovvero autorizzare la cessione a terzi dei diritti connessi alla gestione derivati dal presente contratto, nonché ad autorizzare l'affidamento ovvero la subconcessione a terzi di attività, strutture, immobili, gestione di servizi specifici ed a rilasciare tutte le autorizzazioni amministrative relative alle attività consentite sulla struttura. L'eventuale subappalto sarà disposto a norma dell'art. 188 del Codice.
- 15.8 La gestione comprende altresì le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto di concessione, nei termini specificati nell'Allegato Manuale d'uso e manutenzione (Manuale d'uso e manutenzione dell'opera).

#### **Art. 16 – SERVIZI: OGGETTO ED EROGAZIONE**

- 16.1 In conformità al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) dell'Allegato I.1 e dell'art. 177, del Codice dei Contratti Pubblici, l'oggetto del presente Contratto comprende la gestione economica e funzionale da parte del Concessionario del servizio di gestione, come meglio descritto nell'Allegato "*Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione*".
- 16.2 Le parti concordano di assumere l'Allegato "*Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione*" quale rappresentazione del livello quantitativo e qualitativo minimo iniziale dei servizi erogati.
- 16.3 Tenuto conto della documentazione d'offerta, entro l'inizio della gestione il Concessionario si obbliga a predisporre e a consegnare al Concedente la versione, se del caso aggiornata, dei seguenti documenti:
- a) del Capitolato Tecnico Esecutivo redatto in conformità delle norme UNI con i seguenti contenuti minimi:
- descrizione dettagliata dei beni oggetto del servizio;
  - le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - l'elenco tariffe del servizio nel rispetto della disciplina vigente e dei provvedimenti degli Organi Provinciali competenti (sottoposti ad aggiornamento periodico);

- specificazione delle modalità per la verifica del soddisfacimento degli standard qualitativi;
  - criteri con cui trattare: eventuali variazioni qualitative e quantitative dei servizi;
  - b) del Piano dettagliato degli Interventi di Manutenzione, comprendente la rilevazione dello stato dei beni, la descrizione del tipo di intervento, la frequenza, le risorse necessarie (mano d'opera materiali, attrezzature, etc.), i costi/canoni, l'oggetto (stabile, impianto, macchina etc.).  
Il Concessionario è comunque responsabile delle scelte di progetto, di pianificazione, di direzione e di esecuzione delle attività manutentive e garantisce il raggiungimento di tutti i risultati pattuiti;
  - c) del Manuale di Qualità che integri e sviluppi gli standard qualitativi, le procedure di miglioramento, verifica e controllo delle singole prestazioni.  
Detto manuale, nelle sue linee guida, dovrà chiaramente contenere:
    - la struttura dei sistemi e delle procedure di coordinamento e controllo interno delle qualità dei servizi resi;
    - modalità e clausole di accettazione del sistema edificio impianti e quelle di riconsegna al Concedente alla fine del rapporto di concessione, indicando per ogni categoria di magistero o apparecchiatura significativa il grado massimo di decadimento ammissibile, le modalità di accertamento e i contenuti dei verbali di accettazione e riconsegna.
- 16.4 Il Concessionario contestualmente all'inizio della gestione esporrà un regolamento che stabilisce le principali disposizioni relative al funzionamento del servizio. Tale regolamento sarà destinato ad assicurare il miglior servizio all'utente. Il regolamento sarà presentato al Concedente per assumere eventuali osservazioni almeno tre mesi prima dell'inizio del servizio.  
Il Concessionario sarà obbligato a provvedere all'affissione di detto regolamento a tutti gli ingressi.  
Sarà altresì fatto obbligo al concessionario di curare l'affissione di una tabella delle tariffe agli ingressi ed in prossimità degli impianti comunque in modo da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti.
- 16.5 L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta, né ritardata né sospesa dal Concessionario salvo cause di forza maggiore e in questo caso deve essere ripristinata al più presto.
- 16.6 Il Concessionario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione dei servizi essenziali così come previsto dalla relativa normativa in materia di servizi pubblici. Ove la regolare erogazione dei servizi possa essere impedita da:
  - a) lavori ed attività poste in essere dal Concedente
  - b) altre attività o eventi conosciuti dal Concedente
 il Concedente è tenuto ad informare il Concessionario almeno 48 ore prima – ove possibile –, fornendo tutti gli elementi necessari all'approntamento delle modifiche del servizio.
- 16.7 Nel caso in cui per inadempimento del Concessionario risulti interrotta l'erogazione del servizio di trasporto, si applica l'art. 22.2.

### **Art. 17 – MODIFICHE E/O VARIANTI DURANTE LA GESTIONE**

- 17.1 Nel caso in cui si reputi necessario apportare modifiche alla progettazione e alle opere durante la fase di gestione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 D.lgs. n. 36/2023, le Parti dovranno incontrarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni e, previa applicazione dell'art. 10.2 in quanto compatibile, procederanno al riequilibrio economico finanziario della Concessione ai sensi degli artt. 23 e 24 del Contratto.

- 17.2 Qualora, in forza di modifiche del quadro normativo vigente o di provvedimenti amministrativi cogenti, risulti necessario apportare modifiche ai lavori ovvero ai servizi, le Parti dovranno incontrarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento e, previa applicazione dell'art. 10.2 in quanto compatibile, procederanno al riequilibrio economico finanziario della Concessione ai sensi degli artt. 23 e 24 del Contratto.
- 17.3 Laddove, entro 30 (trenta) giorni dal primo incontro tra le Parti ai sensi degli artt. 17.1 e 17.2, non siano state concordate le modalità con cui ristabilire l'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario avrà facoltà di recedere dal Contratto, ed avrà diritto alla corresponsione degli importi di cui all'articolo 25.2, lettere a) e b).

### **Art. 18 – CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE**

- 18.1 Il contributo provinciale è pari a € ..... (oltre IVA). Il contributo viene erogato al Concessionario con le seguenti modalità:
- a) fino alla concorrenza del 90% (novanta per cento) sarà erogata al Concessionario con cadenza mensile sulla base di stati di avanzamento dei lavori emessi dal direttore dei lavori del Concessionario ed asseverato dal Responsabile Unico del Progetto;
- b) il saldo del 10% (dieci per cento), pari a € \_\_\_\_\_, oltre IVA, sarà corrisposto entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere da parte del Concedente.
- 18.2 La società di scopo e i soci della medesima restano responsabili in solido nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del contributo percepito durante la costruzione dell'impianto. Ai sensi dell'art. 194 del Codice, qualora i soci intendessero liberarsi, la liquidazione del contributo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione. Lo svincolo della fideiussione avverrà all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

### **Art. 19 – TARIFFE E REVISIONE**

- 19.1 Le parti si danno reciprocamente atto che l'impianto si iscriverà nella seconda categoria di cui all'art. 9 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 e che il servizio oggetto di gestione è qualificato servizio pubblico dalla disciplina Provinciale vigente.
- 19.2 Le parti si danno reciprocamente atto che le tariffe dovranno essere determinate dal Concessionario sulla base dei criteri generali approvati dalla Giunta provinciale.
- 19.3 Il livello iniziale delle tariffe è la risultante delle modalità di gestione strutturata nelle fasce orarie e giornaliere stabilite nella Relazione al Piano Economico - Finanziario e nell'allegato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".
- 19.4 Il Concessionario, nel rispetto del suindicato livello massimo della tariffa, può adottare formule tariffarie diversificate, anche modulando le tariffe in base al numero dei passaggi, alla tipologia di utenti ed alla stagionalità o in occasioni di particolari eventi.
- 19.5 Fermo restando quanto previsto all'articolo 15.6, il Concessionario ha la facoltà di adeguare la tariffa di cui all'art.19.2 in misura pari all'incremento del costo della vita rilevato dall'ISTAT verificatosi fino all'inizio della gestione dell'impianto.
- 19.6 Le Parti si danno atto che il livello delle tariffe, così come precisato negli Allegati al presente Contratto, è elemento essenziale al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del Concessionario. Qualora detto livello non possa essere mantenuto in conseguenza dell'applicazione di un quadro normativo/amministrativo

non compatibile, le Parti dovranno procedere alla revisione ai sensi degli artt. 23 e 24.

### **Art. 20 – FORZA MAGGIORE**

- 20.1 Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, la progettazione, la realizzazione ovvero la gestione delle opere:
- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, colpi di Stato, sommosse, insurrezioni, agitazioni civili, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta, rinvenimento ordigni bellici;
  - b) esplosioni, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
  - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
  - d) incidenti aerei;
  - e) epidemie e contagi;
  - f) scioperi, blocchi o embarghi anche di natura finanziaria;
  - g) eventi calamitosi di origine naturale (esempio terremoti, alluvioni, etc.) di particolare gravità ed eccezionalità;
  - h) atti normativi, atti amministrativi o atti giudiziari.
- 20.2 Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, il Concessionario ne dovrà dare immediata comunicazione scritta al Concedente fornendo una descrizione dettagliata dei motivi unitamente ad un elenco dei Servizi che non risulta possibile prestare ovvero delle opere che non possono essere realizzate, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale. Qualora l'evento di forza maggiore si verifichi in fase di realizzazione delle opere, per ogni giorno in cui si protragga il periodo di sospensione delle opere, i termini di completamento delle stesse rispetto a quanto previsto nel Programma si intenderanno automaticamente differiti di un numero di giorni uguale alla sospensione e troverà applicazione l'articolo 9.2. Non appena terminato l'evento di forza maggiore, il Concessionario provvederà a inviarne comunicazione scritta al Concedente circa la ripresa dell'esecuzione delle opere ovvero della esecuzione dei Servizi. Pari sospensione sarà riconosciuta se l'Evento si verifica durante la fase di gestione. In ogni caso, qualora l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 23.
- 20.3 Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ovvero qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con gli effetti previsti dall'art. 25.2, lett. a) e b).
- 20.4 E' sempre consentito, in conseguenza di eventi riconducibili alla forza maggiore che abbiano comportato la distruzione delle opere procedere all'applicazione degli articoli 23 e 24, con la conseguente revisione del corrispettivo.

### **Art. 21 – PENALI PER RITARDO IN FASE DI PROGETTAZIONE**

- 21.1 Il Concessionario si impegna a predisporre il progetto esecutivo nei termini stabiliti dal cronoprogramma, fermo restando che il termine per la predisposizione della progettazione esecutiva, è disciplinato dall'art. 6.

- 21.2 Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la predisposizione del progetto esecutivo nei termini stabiliti dal cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,1 per mille del costo della progettazione come risultante dal PEF relativo al livello di progettazione, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo riferito al livello di progettazione.

#### **Art. 22 – PENALI PER RITARDO IN FASE DI COSTRUZIONE E IN FASE DI GESTIONE**

- 22.1 Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile l'ultimazione dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,1 per mille dell'importo dei lavori come risultante dal PEF.  
Resta inteso in ogni caso che le penali maturate a carico del Concessionario relativamente a ritardi occorsi nel completamento delle opere non potranno superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) del valore delle opere come risultanti dal PEF, al netto di IVA.
- 22.2 In caso di interruzione del servizio per causa a sé imputabile, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Concedente le penali per la mancata effettuazione dei Servizi così come precisato nell'Allegato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".
- 22.3 In caso di erogazione del servizio in difetto di osservanza degli standard, così come precisati nell'Allegato ... "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", nonché in caso di mancata o ritardata manutenzione ordinaria dell'impianto ovvero in caso di mancata o ritardata manutenzione straordinaria dell'impianto, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Concedente le penali ivi previste.
- 22.4 Nelle ipotesi di cui agli artt. 21 e 22, il Concedente procederà a contestare i ritardi e/ o gli inadempimenti. Il Concessionario avrà quindici giorni di tempo per rassegnare le proprie giustificazioni e comunque per far cessare il ritardo/inadempimento. Qualora, anche a fronte delle giustificazioni, il Concedente ritenga sussistente il ritardo/inadempimento, procederà entro i successivi dieci giorni all'irrogazione della penale. In difetto di irrogazione nel termine, la procedura di contestazione si intenderà archiviata.  
Il Concessionario è tenuto a corrispondere gli importi di penale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione della penale. Decorso infruttuosamente detto termine il Concedente potrà escutere la garanzia di cui all'art. 27.

#### **Art. 23 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO. RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

- 23.1 Gli elementi indicati alla lettera L) nelle premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
- 23.2 Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:  
- Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (TIR Equity) pari a [8,22%];

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) [*superiore a 1,29*].
- 23.3 Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 192, comma 1 del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 23.2 nei limiti di cui all'art. 1.2 lett. a. rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario assunto al momento della stipula del contratto.
- 23.4 Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
- a) modifiche al regime fiscale;
  - b) modifiche al quadro normativo vigente;
  - c) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni o qualsivoglia altro provvedimento nei casi espressamente previsti;
  - d) provvedimenti giudiziari nonché l'annullamento, in sede amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
  - e) varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione - presenza di caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche non conformi rispetto a quelle accertate in sede di progettazione di fattibilità - rinvenimenti di reperti archeologici nel corso della progettazione e dell'esecuzione – maggiori costi tutela artistica e storica – oneri ulteriori da tutela ambientale – indennità per servitù - rinvenimenti di ordigni bellici – non imputabili al Concessionario;
  - f) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio;
  - g) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 20;
  - h) le modifiche al Contratto di cui agli artt. 10 e 17;
  - i) varianti al servizio mobilità;
  - j) circostanze straordinarie ed imprevedibili - interventi amministrativi o di terzi che incidano sui tempi di commissionamento ovvero sui ricavi e sui flussi finanziari previsti;
  - k) variazione significativa del costo del vettore energetico.

In particolare:

23.4.a) **per** Modifiche al regime fiscale:

Premesso che i costi di costruzione, i prezzi, tariffe e i costi relativi alla gestione ed ai servizi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono considerati al netto di IVA di legge e di altre imposte se dovute, e tengono conto di tutte le tasse ed imposte a carico del Concessionario ed in vigore alla data della presentazione dell'offerta, qualora, successivamente a tale data, le tasse o imposte abbiano subito aumenti ovvero siano introdotte nuove imposizioni fiscali che incidano sui ricavi da riscossione delle tariffe, il Concessionario può richiedere la revisione della concessione, ai fini del ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

23.4.b) **per** Modifiche al quadro normativo vigente:

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della proposta siano intervenute, ovvero intervengano modifiche od innovazioni alla disciplina applicabile direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi oneri per la fase di costruzione ovvero nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni o costi per l'esercizio delle attività di gestione e manutenzione rispetto a quelle poste a base del progetto e della proposta, e per l'effetto, risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario di cui al relativo Piano, il Concessionario può richiedere la revisione della concessione, sì da ripristinare il precedente equilibrio economico-finanziario.

23.4.c) **per** Mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni o qualsivoglia altro provvedimento nei casi espressamente previsti: si intende il mancato o il ritardato

rilascio delle autorizzazioni o di qualsivoglia altro provvedimento nei casi espressamente previsti per causa non imputabile al Concessionario.

23.4.d) **per** Provvedimenti giudiziari ovvero provvedimenti amministrativi di annullamento e/ o revoca e/o perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario:

nell'ipotesi in cui dopo l'approvazione del progetto di fattibilità, provvedimenti giurisdizionali, ovvero provvedimenti amministrativi di annullamento e/o revoca e/o in caso di perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, anche su istanza di terzi e/o di associazioni per la tutela di interessi diffusi, comportino ritardi e/o impongano modifiche al progetto, ovvero impongano indennità e/o risarcimenti, si procederà nei sensi seguenti. Il ritardo verrà assorbito dal differimento del tempo della concessione per un periodo di pari entità. Qualora gli oneri conseguenti alle predette circostanze siano superiori al 0,5% dell'ammontare dei costi di costruzione nel piano economico finanziario, si determina alterazione dell'equilibrio economico-finanziario e la conseguente revisione della concessione ai sensi del successivo art. 24;

Nell'ipotesi in cui a seguito di provvedimenti giurisdizionali, ovvero nell'ipotesi di indennità concordata, risultino a carico del Concessionario costi per indennità di cui alla Legge Provinciale applicabile, che superino del 10% quanto previsto a tale titolo nel piano economico finanziario, si determina alterazione dell'equilibrio economico-finanziario e la conseguente revisione della concessione ai sensi del successivo art. 24;

23.4.e) **per** Varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione - presenza di caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche non conformi rispetto a quelle accertate in sede di progetto di fattibilità - rinvenimenti di reperti archeologici nel corso della progettazione e dell'esecuzione – maggiori costi tutela artistica e storica – oneri ulteriori da tutela ambientale – indennità per servitù; rinvenimenti di ordigni bellici:

nel caso in cui atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali, per ragioni non imputabili al Concessionario, impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere, oppure determinino ritardi significativi nella tempistica delle fasi progettuali e/o esecutive come prevista dagli artt. 6 e 7, nonché dal cronoprogramma di cui al progetto di fattibilità, il Concessionario può richiedere la revisione della concessione, sempre che ne risulti modificato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano.

Parimenti il Concessionario potrà richiedere la revisione della concessione qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni agli elaborati progettuali e conseguenti varianti in fase di costruzione a seguito dell'accertamento di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere o del rinvenimento, nelle predette aree, di reperti archeologici, a condizione che:

- i fatti e le circostanze che impongono le modifiche e/o innovazioni risultino imprevisti e imprevedibili in sede di progetto di fattibilità, nonostante la diligente esecuzione delle indagini preliminari da parte del Concessionario;

- per effetto di tali modifiche e/o innovazioni ne risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano allegato alla presente convenzione.

Va tenuto presente che, ai fini della redazione del progetto, nonché ai fini della stima dei costi per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico, si è tenuto conto degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari desunti dai dati di archivio e bibliografici reperibili.

23.4.f) **per** Maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio: si intendono i maggiori oneri derivanti dalle procedure espropriative;

23.4.g) **per** Cause di Forza Maggiore: si fa rinvio all'art. 20;

- 23.4.h) **per Modifiche al Contratto:** si fa rinvio agli artt. 10 e 17;
- 23.4.i) **per Variazioni servizio di mobilità pubblica:**
- a) I ricavi sui quali si fonda l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, sono dipendenti anche dall'assetto della viabilità e dei servizi di mobilità pubblica nel territorio interessato.
  - b) Il Concessionario può richiedere la revisione della concessione, sì da ripristinare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, qualora in seguito all'adozione da parte della Provincia, del Comun General de Fascia o del Comune di Moena di atti di pianificazione, di programmazione, di provvedimenti generali o particolari, di interventi legislativi, statali e/o regionali, nuova pianificazione da parte del Comune, varianti urbanistiche, in seguito a atti, anche giurisdizionali, provvedimenti, fatti e/o circostanze, estranee alla sfera del Concedente, che determinino modifiche all'assetto della viabilità, dell'accesso alle stazioni dell'impianto e dei trasporti risultanti dal progetto di fattibilità, si abbia un'incidenza sui flussi di utenza attesi.
- 23.4.j) **per Circostanze straordinarie ed imprevedibili - interventi amministrativi o di terzi che incidano sui tempi di commissionamento ovvero sui ricavi e sui flussi finanziari previsti:** fermo restando quanto previsto nei precedenti punti, il Concessionario potrà richiedere la revisione della concessione, quando, in conseguenza di eventi straordinari ed imprevedibili quali ad esempio repentini e generalizzati cambiamenti degli equilibri sui mercati dei capitali e su quelli dei beni e servizi, che, protraendosi nel tempo, possono influire sulle originarie condizioni contrattuali del finanziamento e/o dell'approvvigionamento; parimenti il Concessionario potrà richiedere la revisione qualora, per effetto di variazioni apportate dalle Amministrazioni locali interessate e dalla Provincia, nel corso della durata della concessione, si determini una modifica dei ricavi di gestione o dei flussi finanziari attesi o comunque previsti sulla base dei dati esistenti al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
- 23.4.k) **per Variazione significativa del costo del vettore energetico:** variazione del costo dell'energia elettrica in aumento / diminuzione superiore al 10% rispetto al valore di costo annuale indicato nel Piano Economico Finanziario calcolato secondo l'algoritmo della tabella di cui all'allegato 1) della presente convenzione; qualora tale variazione sia:
- a. maggiore del 10% e minore del 20% si procede con un conguaglio, per la sola parte eccedente il 10%, a favore del Concedente o del Concessionario;
  - b. superiore al 20% - e risulti comunque determinare l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario ex art. 1.2.a. - si procede al riequilibrio del PEF ai sensi dell'art. 24.2.
- 23.5 Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

## **Art. 24 – REVISIONE DELLA CONCESSIONE**

- 24.1 Al verificarsi delle ipotesi di alterazione dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo precedente, il Concessionario può richiedere la revisione della concessione, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del Codice.
- 24.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio, e comunque entro venti giorni, la revisione del Piano Economico Finanziario.

- 24.3 La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
- 24.4 La revisione è attuata con rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario, ovvero del contributo, ovvero attraverso la proroga del termine di scadenza della concessione, purché in termini congrui con il rapporto tra la durata iniziale del contratto e l'equilibrio-economico finanziario originario, ovvero attraverso la individuazione di nuove opere o servizi suscettibili di gestione, qualora compatibile con la normativa vigente, ovvero attraverso nuove modalità di gestione, ovvero attraverso la revisione dei criteri per la determinazione delle tariffe.
- 24.5 In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui al comma 2, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, il Concessionario e il Concedente possono esercitare il diritto di recesso di cui agli artt. 25 e 26. Resta fermo il diritto del Concessionario di cui all'art. 190, comma 6, del Codice.

### **Art. 25 - RECESSO**

- 25.1 In tutti i casi previsti dalla disciplina vigente e dal presente Contratto, il recesso potrà essere esercitato dandone comunicazione scritta al Rappresentante dell'altra Parte mediante raccomandata A/R o a mezzo pec.
- 25.2 In caso di recesso per mancata revisione di cui all'art. 192 comma 4 del d.lgs. 36/2023, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla somma fra:
  - (a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
  - (b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, esclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

- 25.3 Il Concedente può procedere in ogni momento al recesso della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione motivata al Concessionario.
- Nell'ipotesi in cui il Concedente receda dalla concessione oggetto del presente Contratto per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla somma fra:
- (a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
  - (b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
  - (c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso l'indennizzo sarà individuato sulla base di quanto indicato nel bando di gara cui fa riferimento il presente contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.
- 25.4 Il Concedente, laddove intenda far valere le facoltà di recesso, dovrà darne comunicazione scritta al Concessionario ed agli Istituti Finanziatori, indicando altresì gli importi dovuti ai sensi del presente articolo 25 e i criteri applicati per la liquidazione degli stessi, mediante raccomandata A.R. con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni. Il recesso produrrà effetto 60 (sessanta) giorni successivi a tale scadenza alla condizione che il Concedente provveda a corrispondere al Concessionario gli importi di cui al presente art. 25.3 entro i termini di cui al successivo punto.
- 25.5 Gli importi indicati nella comunicazione di cui al presente art. 25.4 unitamente ad ogni altro importo dovuto dal Concedente al Concessionario per altri titoli, dovranno essere pagati dal Concedente al Concessionario, ogni eccezione esclusa salvo il disposto dell'art. 1462 c.c., entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 25.4; è fatta salva la facoltà di cui all'art. 33.11.
- 25.6 Senza pregiudizio per quanto previsto agli articoli 23 e 24, il Concessionario avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutte le ipotesi in cui si fa espresso rinvio all'applicazione del presente articolo 25.6 con la conseguente applicazione dell'articolo 25.7 e, comunque, nei seguenti casi:
- a) mancata convocazione della conferenza di servizi entro 60 (sessanta) giorni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.3, laddove non sia ravvisabile un inadempimento da parte del Concessionario;
  - b) mancato rilascio delle Autorizzazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 6.4, laddove non sia ravvisabile un inadempimento da parte del Concessionario;
  - c) mancata approvazione da parte del Concedente del Progetto Esecutivo entro 60 (sessanta) giorni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.4, laddove non sia ravvisabile un inadempimento da parte del Concessionario;
  - d) mancata messa a disposizione delle aree di sedime entro il termine di cui al precedente punto 6.1.
  - e) mancata consegna delle aree ovvero mancata costituzione dei diritti sulle medesime nei 30 giorni dopo la scadenza del termine di cui al art. 8.2.
- 25.7 Nell'eventualità di esercizio del diritto di recesso di cui sopra, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, a titolo di indennizzo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, i seguenti importi:

- a) un importo pari agli oneri ed ai costi sostenuti per la preparazione della Proposta ai sensi dell'art. 193 commi 1, del Codice, nonché per la procedura di gara e le attività successive all'aggiudicazione, ivi espressamente incluse, a titolo meramente esemplificativo, spese di progettazione, legali, di consulenti fiscali, tecnici e finanziari, spese interne dei soci del Concessionario sostenute in relazione alle varie fasi di gara e successivamente all'aggiudicazione nei limiti in cui le stesse risultino documentate e conformi alle rispettive tariffe professionali ed in linea con i prezzi di mercato;
- b) l'importo degli oneri finanziari e delle commissioni già pagate e/o dovute nonché altri costi dovuti agli Istituti Finanziatori quali commissioni di impegno, di strutturazione e/o sottoscrizione del finanziamento e/o costi di chiusura del finanziamento, inclusi a titolo esemplificativo, i costi derivanti dalla interruzione degli strumenti cd di "hedging" sottoscritti dal Concessionario a copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse il tutto nei limiti delle migliori condizioni di mercato applicabili a progetti similari;
- c) ogni eventuale importo che il Concessionario sia tenuto a corrispondere ai soggetti che abbiano partecipato alla procedura di cui all'art. 193, in relazione all'esercizio del diritto di prelazione;
- d) ogni eventuale importo versato dal Concessionario per l'acquisizione e l'occupazione delle aree.

Gli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono maggiorati con gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.

A fronte della corresponsione degli importi che precedono, il Concessionario trasferirà al Concedente la piena disponibilità e titolarità degli elaborati relativi all'offerta e al Progetto Esecutivo ove predisposto, con facoltà per il Concedente di utilizzarli liberamente.

#### **Art. 26 – EFFICACIA DEL RECESSO**

- 26.1 Nei casi in cui viene esercitato il diritto di recesso ai sensi del presente Contratto, il medesimo ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione alla Controparte, fermo restando il diritto del Concessionario di cui all'art. 190, comma 6, del Codice.

#### **Art. 27 – GARANZIE E ASSICURAZIONI**

- 27.1 A garanzia del corretto svolgimento della gestione e degli altri obblighi assunti con la Convenzione, il Concessionario costituisce garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento), eventualmente aumentato a norma di Legge e ridotto in presenza delle certificazioni previste dalle norme vigenti, dell'importo contrattuale, costituito dal fatturato previsto nel PEF aggiudicato in gara. Considerata la durata della presente Convenzione, la garanzia definitiva può essere prestata per un periodo di cinque anni con l'obbligo per il Concessionario di provvedere, pena la risoluzione della presente Convenzione ai sensi del successivo art. 34, per tutto il periodo di validità della stessa ed entro il termine di un anno antecedente ogni termine di scadenza triennale della garanzia, al rinnovo della medesima o alla prestazione di nuova garanzia della durata di cinque anni.
- 27.2 La garanzia definitiva, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dello svolgimento della gestione e degli altri obblighi assunti con la Convenzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo

garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, del documento, in originale o copia, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dal Concedente, previa deduzione di eventuali crediti verso il Concessionario derivanti dalla Convenzione, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dallo stesso Concedente.

- 27.3 Nel caso di modifica della Convenzione, il Concessionario è tenuto a modificare il valore della garanzia, in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo di modifica, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
- 27.4 La garanzia definitiva di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero secondo i nuovi schemi ai sensi del Codice, qualora approvati, accompagnate da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
- a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione concedente è quello di Trento;
  - b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193/2022, ovvero dai nuovi schemi ai sensi del Codice, qualora approvati, atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico del Concedente, non possono in ogni caso essere opposte al medesimo.
- 27.5 Ai sensi di cui all'art. 193, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 il Concessionario è altresì tenuto a presentare al Concedente, prima della stipulazione della presente Convenzione e con decorrenza dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio da prestarsi nella misura del 10% del costo anno operativo di esercizio e con le modalità di cui al citato art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. Considerata la durata della presente Convenzione, tale cauzione può essere prestata per un periodo di cinque anni con l'obbligo per il Concessionario di provvedere, pena la risoluzione della presente Convenzione ai sensi del successivo art. 34, per tutto il periodo di validità della stessa ed entro il termine di un anno antecedente ogni termine di scadenza triennale della garanzia, al rinnovo della medesima o alla prestazione di nuova cauzione della durata di cinque anni.
- 27.6 Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere la ricostituzione delle garanzie previste ai commi precedenti del presente articolo in caso di loro escussione totale o parziale.
- 27.7 In caso di mancata ricostituzione delle garanzie di cui al precedente comma 6, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione, previa comunicazione al Concessionario mediante lettera raccomandata A.R., o PEC.
- 27.8 Il Concessionario deve stipulare altresì, le seguenti polizze assicurative:

-almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il Concessionario è obbligato a trasmettere al Concedente la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. La polizza è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei criteri e dei massimali previsti dalla normativa statale. La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte del Concessionario e del garante della relativa scheda tecnica. La scheda tecnica deve prevedere le coperture indicate nel presente contratto ed è integrata dalle seguenti clausole:

- a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e Concedente è quello di Trento;
- b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili al Concedente e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e Concessionario;
- c) che ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello schema tipo si intende riferito al "collaudo" previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- d) che la garanzia cessa in ogni caso alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione per l'intera opera o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, e che la presa in consegna anticipata dell'opera non equivale ad emissione del certificato di collaudo;
- e) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

In caso di modifica della situazione di rischio o dei termini di efficacia della polizza, come risultanti dalla scheda tecnica, il Concessionario provvede alle necessarie integrazioni della medesima scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata deve essere trasmessa al Concedente tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). In caso di sinistro, il Concessionario ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate come indicate nella scheda tecnica.

-in sede di emissione del certificato di collaudo il Concessionario è obbligato a trasmettere al Concedente la polizza assicurativa decennale a garanzia della responsabilità civile decennale. La polizza è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e deve prevedere quale beneficiario della polizza l'amministrazione concedente. La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei criteri e dei massimali previsti dalla normativa statale. La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte del concessionario e del garante della relativa scheda tecnica. La scheda tecnica deve prevedere le coperture indicate nel presente contratto ed è integrata dalle seguenti clausole:

- a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e Concedente è quello di Trento;
- b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili al Concedente e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e Concessionario;
- c) che ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello schema tipo si intende riferito al "collaudo" previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

- d) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

-dalla data di collaudo delle opere e degli impianti, polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di gestione del servizio e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al progetto. Il massimale di tale polizza deve essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata, come sopra individuata, con un minimo di € 500.000 (euro cinquecentomila) ed un massimo di € 5.000.000 (euro cinque milioni).

- 27.9 Eventuali franchigie e scoperti, previsti dalle polizze di cui al precedente comma 8 del presente articolo, restano a totale carico del Concessionario, il quale deve consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.
- 27.10 In caso di ritardo, o di mancato pagamento dei premi, il Concedente può provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Tutte le suddette polizze devono contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
- 27.11 Le polizze previste dal presente articolo devono indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti strumentali e funzionali al servizio oggetto della Concessione. L'assicuratore deve impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a/r, pec al Concedente, il quale a norma del precedente comma 10 può sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.
- 27.12 In ogni caso deve essere garantita dal Concessionario la continuità di tutte le coperture assicurative previste ex lege in vigenza della Convenzione.
- 27.13 Per tutta la durata della Concessione, il Concedente e il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione e la continuità delle coperture assicurative previste. Tale collaborazione è volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

#### **Art. 28 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

- 28.1 Le Parti si danno atto della natura complessa del presente Contratto e che il ritorno dell'investimento del Concessionario è basato sulla naturale scadenza del presente Contratto come prevista al precedente art. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 190, del Codice, e comunque da normativa cogente che risulti vigente al momento della stipula del presente contratto, le Parti, anche in considerazione di quanto precede, convengono che il Concedente potrà considerare inadempimento grave al presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, quanto segue:

- a) nei casi di gravi ritardi nell'ultimazione delle opere;
- b) mutamento della compagine sociale della Società di scopo in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;

c) ipotesi di cui all'articolo 190 del Codice;

d) in caso di mancata erogazione del servizio per causa imputabile al Concessionario per oltre mesi dodici di effettivo servizio.

Nel caso di cui alla lettera a), le parti devono accertare in contraddittorio con apposito verbale la mancata ultimazione e la risoluzione ha efficacia solo qualora il Concessionario non abbia ultimato le opere entro 6 mesi dalla contestazione del ritardo da parte del Concedente.

Le Parti concordano che le ipotesi summenzionate sono le uniche che costituiranno grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.. Nessun altro caso di ritardo nel completamento o ultimazione delle opere darà diritto alla risoluzione del Contratto, ritenendosi il Concedente adeguatamente compensato dalle penali di cui agli articoli 21 e 22 e ritenendo altresì che il Concessionario sia adeguatamente sanzionato per effetto del conseguente differimento nella maturazione del diritto ad esigere i relativi corrispettivi previsti dal presente Contratto.

- 28.2 In tutte le ipotesi di inadempimento da parte del Concessionario ad alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto – ad eccezione degli obblighi relativi alla gestione in relazione ai quali troverà esclusivamente applicazione la disciplina di cui ai successivi articoli 28.3 e seguenti – il Concedente avrà la facoltà di invitare il Concessionario ad adempiere a mezzo di comunicazione inviata per conoscenza agli Istituti Finanziatori, indicando lo specifico obbligo inadempito e concedendo un congruo termine per attivarsi al fine di porvi rimedio, in ogni caso non inferiore a 90 (novanta) giorni, restando inteso che, in difetto, e solo successivamente, il Concedente avrà facoltà di intimare la risoluzione del Contratto ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 28.3.
- 28.3 Pertanto, fermi restando gli oneri di preventiva comunicazione previsti dall'art. 190, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, qualora il Concedente intenda avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo, oltre ad adempiere agli obblighi di comunicazione e agli altri obblighi assunti in base ai suddetti articoli, dovrà far precedere la predetta comunicazione da un'ulteriore apposita comunicazione scritta al Concessionario, ed in copia agli Istituti Finanziatori, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata a mezzo telefax, ovvero a mezzo PEC, avvertendo che, in caso di mancato adempimento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Concedente procederà in base all'art. 190 comma 3 del Codice dei Contratti.
- 28.4 Le Parti convengono espressamente che in tutti i casi di risoluzione del Contratto, per fatto e colpa del Concessionario, il Concedente rileverà le opere realizzate alla data di risoluzione del Contratto e riconoscerà al Concessionario un importo pari a quello risultante dall'art. 25.2, lett. (a).
- 28.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che il termine di diciotto mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione, per il perfezionamento del contratto di finanziamento, in base al combinato disposto degli artt. 174 e 177, non ha carattere perentorio, ai fini del presente Contratto, e che il Concedente si riserva di stabilire un termine suppletivo per la stipula del finanziamento tenendo conto della situazione concreta del progetto alla data di stipula della convenzione con particolare riguardo ai tempi previsti per l'approvazione del progetto esecutivo e alla definizione delle relative prescrizioni. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso ogni forma di finanziamento compatibile con la normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine.
- 28.6 Nel caso in cui, decorso il termine suppletivo di cui all'articolo 28.5, non sia stato stipulato un contratto di finanziamento il contratto potrà essere risolto dal Concedente, previa messa in mora, con applicazione della procedura di cui all'art. 28.1. La risoluzione non si configura quale risoluzione per inadempimento salvo che il mancato perfezionamento del contratto non sia imputabile al Concessionario. Il

Concessionario non avrà diritto al rimborso per le spese relative alla progettazione. Nell'ipotesi in cui abbia chiesto al Concedente unitamente alla proroga del termine per il perfezionamento del contratto di finanziamento, una proroga del termine per l'inizio dei lavori, e tale richiesta sia stata rigettata, avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti per la parte di opera già realizzata, da determinarsi ai sensi dall'art. 25.2, lett. (a).

#### **Art. 29 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

29.1 In caso di inadempimento del Concedente, il Concessionario avrà la facoltà di determinare la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Costituiscono causa di risoluzione per colpa del Concedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi in cui quest'ultimo:

a) sia inadempiente ai suoi obblighi di approvazione del Progetto Esecutivo, nonché nei suoi obblighi di cooperazione nell'ottenimento delle Autorizzazioni e di acquisizione delle aree ai sensi del Contratto;

b) sia inadempiente agli obblighi previsti a suo carico dagli art. 4, 8, 13, 18.

Il Concessionario potrà esercitare tale facoltà solo dopo aver diffidato il Concedente ad adempiere, con apposita comunicazione scritta, ed in copia agli Istituti Finanziatori, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendo che la risoluzione avrà effetto immediato, in caso di mancato adempimento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [.....], all'indirizzo di posta elettronica certificata [.....•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

29.2 In tutte le ipotesi di risoluzione per fatto e colpa del Concedente, quest'ultimo dovrà corrispondere al Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 190, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 25.3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 190, comma 6, del Codice.

29.3 Gli importi dovuti dal Concedente al Concessionario ai sensi del presente art. 29 dovranno essere pagati, ogni eccezione esclusa salvo il disposto dell'art. 1462 c.c., entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal verificarsi della risoluzione del Contratto nella misura indicata dal Concessionario con comunicazione scritta, recante altresì l'indicazione dei criteri applicati per la liquidazione di tali importi, inviata al Concedente almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del predetto termine di pagamento.

29.4 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [120] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [120] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

#### **Art. 30 – SUBENTRO - CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEL CONCESSIONARIO**

- 30.1 Al fine di consentire la designazione da parte degli Istituti Finanziatori di un soggetto subentrante nel rapporto concessorio oggetto del Contratto, in conformità al disposto dell'art. 190, comma 3 del Codice, il Concedente si impegna, al verificarsi delle condizioni ivi previste e non prima della scadenza del termine di 90 giorni di cui al precedente articolo 28.2, a dare preventiva comunicazione scritta agli Istituti Finanziatori e al Concessionario della propria intenzione di risolvere il presente Contratto per motivi attribuibili al Concessionario ai sensi del precedente articolo 28. Dalla data di ricevimento da parte degli Istituti Finanziatori e del Concessionario dell'ultima delle comunicazioni scritte di cui al precedente periodo, decorrerà il termine di 120 (centoventi) giorni di cui all'art. 190, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 30.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 190, comma 3 del Codice, il Concedente riconosce e stipula sin d'ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che la condizione di cui alla predetta norma di legge si intenderà verificata qualora il Soggetto Subentrante, abbia caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Soggetto Subentrante di costituire una società di scopo che subentri nel rapporto di concessione ai sensi dell'art. 194 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 30.3 Salvo quanto disposto imperativamente da norme di legge, il Concedente riconosce e stipula sin d'ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che ai fini dell'esercizio della facoltà di subentro prevista dall'art. 190, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario, i soci di quest'ultimo, gli Istituti Finanziatori e il Soggetto Subentrante, potranno convenire di porre in essere i seguenti negozi giuridici:
- a) il trasferimento dal Concessionario al Soggetto Subentrante dell'intera azienda del Concessionario, comprensiva di ogni attività, passività e rapporto giuridico ad essa inerente, ivi incluso il presente Contratto;
  - b) la cessione da parte dei soci del Concessionario al Soggetto Subentrante dell'intero capitale sociale del Concessionario.
- 30.4 Salvo quanto disposto imperativamente da norme di legge, ivi incluse le disposizioni richiamate all'art. 190 del Codice, le Parti si impegnano sin d'ora, sussistendo le condizioni che il soggetto subentrante abbia caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle in forza dei quali la concessione è stata affidata con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro e che l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di centoventi giorni di cui al precedente punto 30.1, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza necessario al fine di perfezionare e dare piena efficacia ai predetti negozi giuridici e al subentro.
- 30.5 In ogni caso, la risoluzione non potrà essere disposta sino all'infruttuoso completamento della procedura di cui al presente articolo.
- 30.6 Il Concedente riconosce e stipula sin d'ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che la facoltà di designare, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, un Soggetto Subentrante sarà riconosciuta agli Istituti Finanziatori anche in caso di proposizione alle competenti autorità giudiziarie di istanza volta a far dichiarare il fallimento del Concessionario ovvero altre procedure concorsuali, a condizione che detta istanza non sia stata respinta entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito. In tal caso, il termine di 120 (centoventi) giorni di cui all'art. 190, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici decorrerà dalla scadenza del predetto termine senza che l'istanza sia stata respinta.
- 30.7 Resta inteso che il soggetto subentrante debba avere i requisiti generale per contrarre con la P.A.

### **Art. 31 – SOCIETA' DI SCOPO**

- 31.1 Il Concessionario è tenuto a costituire una società di scopo ai sensi dell'art. 194 del Codice, con il capitale sociale di euro .....
- 31.2 La società di scopo subentra nel rapporto concessorio a titolo originario e sostituisce ipso iure l'affidatario in tutti i rapporti con il Concedente.
- 31.3 Il subentro diventa efficace all'atto della comunicazione della costituzione della società di cui al comma 1, con contestuale trasmissione dell'atto costitutivo e dello statuto, recante gli estremi di iscrizione al registro delle Imprese.
- 31.4 L'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario sarà consentito alle condizioni previste dalla disciplina vigente.  
I lavori da eseguire e i servizi da prestare dai soci della società di scopo, si intendono realizzati e prestati dal Concessionario in proprio.  
In ogni caso:  
a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale del Concessionario ed a garantire, nei limiti di cui sopra ai fini della realizzazione delle opere, il buon adempimento degli obblighi del Concessionario, sino alla data del collaudo delle opere, ai sensi dell'art. 11 del presente Contratto, restando inteso che, successivamente a tale data, i soci, diversi dai soci esecutori dei Servizi, potranno cedere anche interamente la propria quota di partecipazione al capitale del Concessionario a investitori terzi anche senza il consenso del Concedente;  
b) l'ingresso nel capitale sociale del Concessionario e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali, oltre che di controllate di questi ultimi, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono avvenire in qualsiasi momento anche senza il consenso del Concedente.
- 31.5 Le Parti si danno atto che il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto costituisce presupposto fondamentale per la capacità del Concedente di garantire la continuità del servizio oggetto della concessione, nonché del Concessionario di completare nei tempi previsti le opere e adempiere regolarmente ai propri obblighi nei confronti degli Istituti Finanziatori. Pertanto le Parti convengono, senza pregiudizio per quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente articolo, che in caso di inadempimento da parte di uno o più dei soci partecipanti al capitale del Concessionario agli obblighi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, che siano stati ad esso affidati ai sensi dell'art. 194, del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario (il quale, per quanto occorrer possa, sarà ritenuto agire in tal caso anche nell'interesse degli Istituti Finanziatori) avrà facoltà di designare, senza necessità del previo consenso scritto del Concedente, ma con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso scritto al Concedente stesso, un nuovo soggetto in possesso dei necessari requisiti di legge il quale, in conformità a quanto previsto dallo statuto del Concessionario e da eventuali patti parasociali in essere fra i soci partecipanti al capitale della stessa, acquisti parte della quota di partecipazione del socio inadempiente al capitale del Concessionario e subentri al socio inadempiente nell'esecuzione dei lavori e/o servizi originariamente affidati a quest'ultimo, fermo restando l'obbligo del socio inadempiente a partecipare al capitale del Concessionario e garantire il buon adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'art. 194, comma 3 fino al Collaudo. Per effetto dell'attivazione da parte del Concessionario della procedura di subentro di cui al presente articolo, i termini dilatori di cui all'art. 28 si intenderanno automaticamente sospesi per un periodo di 90 (novanta) giorni.

### **Art. 32 – APPALTI A TERZI**

- 32.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 31 in ordine ai lavori da eseguire e i servizi da prestare dai soci della società di scopo, il Concessionario si riserva la facoltà di appaltare a terzi l'esecuzione delle opere e dei servizi nel rispetto della disciplina vigente. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate, né i soci, anche subentrati dopo la costituzione della società di scopo.
- 32.2 Il subappalto è consentito nel rispetto della disciplina vigente.

### **Art. 33 – CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

- 33.1 In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del presente Contratto da qualunque motivo determinata, ivi comprese le ipotesi di recesso, annullamento e/o risoluzione, ai sensi dell'art. 190 del Codice, le Parti dovranno provvedere alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo delle opere alla data di cessazione degli effetti del presente Contratto. Al momento in cui acquista efficacia la causa di cessazione, l'impianto, così come descritto nel verbale, è trasferito nella piena disponibilità e proprietà al Concedente, unitamente ai diritti sulle aree che ne consentono il mantenimento, così come precisato all'art. 33.7.
- 33.2 Alla cessazione del presente Contratto per scadenza del termine, il Concessionario dovrà garantire al Concedente o ai nuovi soggetti dal medesimo incaricati della gestione dei Servizi, l'accesso effettivo, libero ed incondizionato alle opere, per consentire lo svolgimento dei Servizi e così assicurare la continuità nella erogazione dei medesimi. Il Concessionario potrà in essere gli interventi che riterrà più opportuni, ove necessario anche prima della scadenza del presente Contratto, perché l'accesso sia concretamente effettivo.
- 33.3 Nei 6 mesi che precedono la scadenza del periodo di gestione il Concedente procede alla verifica tecnica ed amministrativa delle opere oggetto di gestione; tale verifica andrà completata entro il termine del periodo di gestione.
- 33.4 In tutte le ipotesi di cessazione, le opere devono essere riconsegnate in buono stato manutentivo, funzionanti e libere da persone o cose e da vincoli contrattuali di ogni tipo.
- 33.5 All'atto della firma del verbale di cui al punto 33.1 il Concedente - o ai nuovi soggetti dal medesimo incaricati della gestione dei Servizi - è automaticamente immesso nel possesso delle opere, con conseguente piena disponibilità delle stesse e assunzione di responsabilità per la custodia.
- 33.6 Nessun compenso, corrispettivo o indennizzo è dovuto al Concessionario e agli aventi causa da esso per detti trasferimenti. Nessun onere, fiscale o amministrativo, ricade sul Concessionario in seguito a detti trasferimenti.
- 33.7 Resta inteso che in tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del presente Contratto da qualunque motivo determinata, ivi comprese le ipotesi di revoca, recesso, annullamento e/o risoluzione, risulterà estinto il diritto di superficie sui beni di proprietà del concedente; nel caso risulteranno trasferiti al Concedente o al terzo subentrante gli eventuali diritti sulle aree sui quali insistono le opere, nonché gli eventuali diritti parziari, salvo quanto previsto all'art.13.5.
- 33.8 Fermo restando quanto precede, è fatta salva ogni ragione di credito del Concessionario nei confronti del Concedente in seguito al recesso, revoca o risoluzione secondo quanto previsto dal presente Contratto; fino all'integrale soddisfazione di tali ragioni, il Concessionario avrà altresì la facoltà di valersi dei rimedi previsti dal presente Contratto.

- 33.9 I rapporti in atto tra il Concessionario con gli utenti, gli utilizzatori, i fornitori e subgestori, si intenderanno estinti al momento dell'estinzione della concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33.7.
- 33.10 La titolarità delle situazioni soggettive attive e passive dipendenti dai rapporti di cui al precedente comma, resterà in capo al Concessionario, che manterrà il diritto di riscuotere i crediti e sul quale ricadrà l'obbligo di soddisfare i debiti, maturati fino al momento dell'effettiva consegna di cui all'art.33.4.
- 33.11 In tutti i casi di recesso, revoca, annullamento o risoluzione del presente Contratto, il Concessionario avrà diritto di compensare i propri debiti nei confronti del Concedente con gli eventuali crediti vantati dal Concessionario, nel rispetto della normativa vigente. Al di fuori dei suddetti casi resta esclusa la facoltà delle Parti di compensare i rispettivi debiti e crediti.

#### **Art. 34 – CESSIONE CREDITI**

- 34.1 La cessione della Concessione, anche solo in parte, con il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, della stessa è espressamente vietata. Non è mai considerata cessione del contratto l'affido a terzi di attività strumentali all'esecuzione ai sensi dell'art 15.5 del presente contratto.
- 34.2 Il Concedente riconosce preventivamente e concede fin d'ora irrevocabilmente il proprio consenso alla cessione da parte del Concessionario in favore di uno o più Istituti Finanziatori, ivi inclusi i loro successori e/o aventi causa, o di altri soggetti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, di ogni e qualunque credito del Concessionario nei confronti del Concedente derivante dal presente Contratto, certo, liquido ed esigibile, impegnandosi altresì sin d'ora, ove richiesto dal Concessionario, a conferire al proprio tesoriere mandato irrevocabile a effettuare alla loro rispettiva scadenza i pagamenti dei crediti ceduti in favore dei relativi cessionari. In tali casi il Concedente si rende sin d'ora disponibile a sottoscrivere con i predetti soggetti eventuali accordi diretti (*direct agreements*) che disciplinino il conferimento del predetto mandato, nonché ulteriori obblighi informativi del Concedente verso tali soggetti anche ai fini dell'esercizio delle facoltà attribuite agli Istituti Finanziatori ai sensi dell'art. 30 che precede o eventuali consensi resi necessari da parte del Concedente per la costituzione da parte del Concessionario di opportune garanzie a favore degli Istituti finanziari stessi.
- 34.3 La cessione dei crediti sarà opponibile al Concedente ai sensi dell'art. 199, comma 6 del Codice.

#### **Art. 35 – RISERVATEZZA**

- 35.1 Ciascuna Parte dichiara, in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:
- a) qualsiasi Informazione Riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;
  - b) tale Informazione Riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione del Contratto.
- 35.2 Le Informazioni Riservate fornite in relazione al Contratto saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dirigenti della Parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle in relazione all'esecuzione del presente Contratto. La Parte ricevente farà sì che tali persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle Informazioni Riservate.

- 35.3 Le Parti convengono che, in caso di comunicazioni di Informazioni Riservate:
- a) la Parte ricevente dovrà, non appena le relative attività connesse al presente Contratto siano state realizzate, o, alla data, se precedente, in cui la Parte che abbia comunicato le Informazioni Riservate lo richiederà, restituire alla Parte comunicante tutte le informazioni, inclusi, ma non limitatamente a, gli accordi, documenti, disegni, software, modelli, copie, estratti o stampe che comprendano o contengano in tutto o in parte le Informazioni Riservate comunicate o ottenute sulla base del presente Contratto;
  - b) la Parte che ha acquisito le relative Informazioni Riservate non potrà, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, riprodurre per iscritto o copiare su un supporto qualsiasi Informazione Riservata comunicata, tranne che per quanto sia ragionevolmente necessario all'uso da parte dei propri dipendenti, funzionari, dirigenti e/o consulenti.
- 35.4 La Parte ricevente l'Informazione Riservata dovrà adottare tutti gli accorgimenti e precauzioni necessarie ed appropriate al fine di salvaguardare la segretezza dell'Informazione Riservata ottenuta, in modo tale da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle stesse, rendendosi la Parte ricevente responsabile per il fatto dei propri dipendenti, funzionari, dirigenti e/o consulenti.
- 35.5 Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle Informazioni Riservate che:
- a) siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della Parte ricevente a quanto sopra disposto;
  - b) la Parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era già in possesso di tali Informazioni Riservate al tempo della comunicazione dell'Informazione di cui trattasi;
  - c) siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la Parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse Informazioni Riservate alla Parte ricevente;
  - d) siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale, ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la Parte che ha ricevuto l'Informazione Riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra Parte di tale evenienza, e in ogni caso prima che la comunicazione venga effettuata; in ogni caso la Parte ricevente si impegna a collaborare, nel più ampio modo possibile, con l'altra Parte, al fine di evitare la rivelazione dell'Informazione Riservata di cui trattasi;
  - e) siano legittimamente riportate o allegate o richiamate *per relationem* in un atto amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;
  - f) siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la realizzazione del Progetto e/o la sindacazione dello stesso.
- 35.6 Ai fini di quanto precede l'Informazione Riservata non potrà essere considerata di pubblico dominio per il solo fatto di essere conosciuta da alcuni soggetti per i quali possa essere di interesse commerciale.
- 35.7 Le previsioni del presente articolo 35 avranno efficacia o dalla data di stipulazione del presente Contratto o dalla data della prima comunicazione dell'Informazione Riservata, a seconda di quale evento si verifichi per primo, e resteranno in vigore anche dopo il venir meno del presente Accordo, fino a che le Informazioni Riservate di cui trattasi non divengano di dominio pubblico.

#### **Art. 36 – VARIE**

- 36.1 Sono a carico del Concessionario tutte le spese, anche di bollo, inerenti agli atti e ai certificati occorrenti per la realizzazione delle opere e la prestazione dei Servizi per tutta la durata del presente Contratto. Resta inteso che ogni eventuale autorizzazione e/o permesso che dovessero risultare necessari successivamente al Collaudo saranno a carico del Concedente, anche per le relative spese.
- 36.2 Sono a carico del Concessionario le imposte eventualmente dovute, gravanti sulla proprietà degli impianti e sui diritti reali gravanti sugli immobili e/o aree.
- 36.3 L'imposta di registro, ove dovuta, sarà ad integrale carico del Concessionario.

### **Art. 37 – CONTROVERSIE**

- 37.1 Le Parti si adopereranno per tentare di risolvere amichevolmente ogni disputa che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente Contratto; in mancanza di una soluzione amichevole entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'oggetto della disputa all'altra Parte di contestazione, ogni controversia insorta nel corso della progettazione, della costruzione e/o della gestione delle opere, sarà deferita al Tribunale di Trento.

### **Art. 38 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 38.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.P.P. 16 agosto 2023 n. 20-96/Leg. e dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/io postale/i] di seguito indicato/i, dedicato/i [- anche se non in via esclusiva -] alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate: a) [•]: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: [•] acceso presso [•]; b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: [•] (C.F. ... nato a ...).

Ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) ..... e il Codice Unico di Progetto (CUP) C91C24000040003, di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e al Commissariato del Governo

della provincia di Trento. Il Concessionario si impegna ad inviare al Concedente la copia o il duplicato informatico del contratto.

Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e al Commissariato del Governo della provincia di Trento qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG..... CUP n. C91C24000040003 al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

#### **ART. 39 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

39.1 Ai fini della presente Concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso ..... e il Concedente presso.....

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai rappresentanti delle Parti di cui all'art. 5, in dipendenza del presente Contratto, se non diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto e si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora eseguite mediante a mezzo raccomandata A/R, a mezzo posta elettronica certificata ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione ai seguenti recapiti/indirizzi:

per il Concedente: indirizzo ..... pec.....

per il Concessionario: indirizzo..... alla c.a.....

Eventuali modifiche dell'indirizzo, del recapito PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

#### **ART. 40 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

40.1 Il titolare del trattamento dei dati personali è il Concessionario che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (UE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE – regolamento generale sulla protezione dei dati personali (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") e a tal fine impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento.

#### **ART. 41 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'**

41.1 Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione e/o condizionamento di natura criminale che

venza avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

- 41.2 Il Concessionario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

#### **ART. 42 NORME ANTICORRUZIONE**

- 42.1 Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
- 42.2 Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della Convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
- 42.3 Il Concessionario dichiara che il Concedente gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
- 42.4 Il Concedente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
- 42.5 Il Concedente, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del previgente Piano di Prevenzione della corruzione, e riproposti nell'art. 38 del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 del 2 febbraio 2024, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
- 42.6 Il Concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### **ART. 43 CLAUSOLA FINALE**

- 43.1 La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

- 43.2 La Convenzione non può essere modificata. Ove le Parti decidessero diversamente, le modifiche possono essere provate solo mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o l'inefficacia della stessa nel suo complesso.
- 43.3 Qualsiasi omissione, o ritardo, nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte del Concedente non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che lo stesso si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
- 43.4 La Convenzione regola tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Essa non sarà sostituita, o superata, da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni della Convenzione prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa della Parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(IL CONCEDENTE)

\_\_\_\_\_  
(IL CONCESSIONARIO)

ALLEGATI:

- 1) Tabella algoritmo costo energia
- 2) Matrice dei rischi
- 3)

.....